

RIFORMA CARTABIA


INCONTRO TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

6 APRILE 2024 - ONLINE

Avv.ta Martina Mattalia

m.mattalia@studiolegaleconfente.it

studiolegaleconfente.it/avv-martina-mattalia



- Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)
- D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (Attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021)



CD. RIFORMA CARTABIA

Riforma procedimentale

- Dal 28/02/2023 nuovo processo e norme affidamento

Riforma ordinamentale

- Da ottobre 2024?

Norme specifiche

- Dal 22/06/2022


Dal 30/06/2023 giustizia digitale -> obbligo PCT al TM

Riforma procedimentale

ARTICOLI 473BIS e seguenti del Codice di Procedura Civile

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi a...

- stato delle persone,
- ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente
- con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea




Limitazione della responsabilità genitoriale

Decadenza dalla responsabilità genitoriale (di uno o di entrambi)

Adottabilità

Separazione, divorzio, scissione della coppia genitoriale non coniugata

I TIPI DI PROCEDIMENTI NEI QUALI PUO' ESSERE DISPOSTO
L'AFFIDAMENTO FAMILIARE



Limitazione della responsabilità genitoriale

Tribunale per i minorenni
(distrettuale)

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Tribunale per i minorenni
(distrettuale)

Adottabilità

Tribunale per i minorenni
(distrettuale)

Separazione, divorzio, scissione della coppia genitoriale non coniugata

Tribunale ordinario (circondariale)

LE AUTORITA' GIUDIZIARIE


- Appello -> Corte d'Appello (distrettuale)

Riforma procedimentale


ARTICOLI 473BIS e seguenti del Codice di Procedura Civile

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi a...

- stato delle persone,
- ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente
- con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea



Riforma ordinamentale



Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

- Procedimenti de potestate ai circondari e non ai distretti
- No giudice collegiale, ma giudice unico

Riforma procedimenti

- Dal 28/02/2023 nuovi processi e nuove norme affidamento
- Dal 30/06/2023 giustizia digitale obbligo PCT al IM

Riforma ordinamenti

- Da ottobre 2024

Norme specifiche

- Dal 22/06/2022

Modifiche specifiche che interessano affidamento familiare

Art. 2, comma 1.1 legge 184/1983 → incompatibilità

Art. 4, comma 4 legge 184/1983 → durata e proroga

- Allontanamento amministrativo (403 c.c.)
- Affidamento al Servizio sociale (Art. 5bis legge 184/1983)
- Curatore (Art. 473bis.7 codice di procedura civile)
- Ascolto del minore (Art. 473bis.4 codice di procedura civile)

((Diritto del minore ad una famiglia)).

dal sito: normattiva.it

TITOLO I
((PRINCIPI GENERALI))

1

((TITOLO I-BIS.
DELL’AFFIDAMENTO DEL MINORE))

2

3

4

5

5 bis

TITOLO II
DELL’ADOZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.



AFFIDAMENTO FAMILIARE ARTICOLI 2, 3, 4, 5 E 5BIS

Art. 2, comma 1

«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».

LA PERSONA MINORENNE

Soggetto tra gli 0 e i 18 anni

Proseguo amministrativo fino ai 21 anni

- Minori stranieri non accompagnati



TEMPORANEAMENTE PRIVO DI UN AMBIENTE FAMILIARE IDONEO

Obiettivo dell'affidamento è tutelare il minore i cui genitori si trovano momentaneamente in difficoltà garantendogli accoglienza, sostegno, opportunità di crescita nell'ambito di una famiglia.

Il progetto è finalizzato al rientro del minore con i propri genitori.

GLI AFFIDATARI

"preferibilmente coppia
con figli minori"

- ma non solo, anche single...

"in grado di"

- Idoneità, capacità adeguate al progetto

Art.2, comma 1.1.



« il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento».



NEW!

IL PROVVEDIMENTO DEVE CONTENERE... (art. 4, comma 3)

- Motivazioni
- Tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario
- Modalità rapporti minore-genitori, minore-nucleo familiare
- Servizio sociale referente -> programma di assistenza e vigilanza
- Periodo di presumibile durata

Il servizio sociale locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni [...] ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

L'AFFIDATARIO

tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore o curatore e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

- ...deve accogliere presso di sé il minore
- ...deve provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione
- ...esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Art. 5, comma 1

IL SERVIZIO SOCIALE

Il servizio sociale [...] svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Art. 5, comma 2

< 24 mesi

DURATA

TERMINE

Art. 4, comma 5

"L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore".

PROROGABILE

ART. 4, comma 4

Il periodo "non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore.

A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento, il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne la proroga.

LA CONTINUITÀ AFFETTIVA



GLI AFFIDATARI

Art. 5

L'affidatario [...] devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

Modifiche specifiche che interessano affidamento familiare

- ✓ Art. 2, comma 1.1 legge 184/1983 → incompatibilità
- ✓ Art. 4, comma 4 legge 184/1983 → durata e proroga

Allontanamento amministrativo (403 c.c.)

Affidamento al Servizio sociale (Art. 5bis legge 184/1983)

Curatore (Art. 473bis.7 codice di procedura civile)

Ascolto del minore (Art. 473bis.4 codice di procedura civile)



Allontanamento amministrativo


Art. 403 c.c.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.





Allontanamento ex art. 403 c.c.




Art. 5 bis
legge 184/1983



AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 c.c. e gli interventi di [sostegno], si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
 - a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
 - b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
 - c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
 - d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
 - e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile; [NON SI PARLA DI CURATORE IN QUESTA NORMA]
 - f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
 - h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

IL CURATORE SPECIALE
DEL MINORE



Fonte immagine Camera minorile Torino

ART. 473 BIS.8 C.P.C.

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento

- a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore
- c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

NEW! !

- Rappresenta il minore nel processo (non è il tutore)

Ascolta il minore e, soprattutto se piccolo, è bene che abbia un rapporto con la famiglia affidataria per sapere come sta il minore

- Si rapporta con l'autorità giudiziaria e le altre parti
- Fa rete con il Servizio sociale





La nuova figura del Curatore con poteri sostanziali è stata introdotta ha positivizzato una prassi già seguita da alcuni Tribunali di nominare un curatore speciale del minore, con poteri da esercitare sia nell'ambito procedimentale sia al di fuori del processo, per supplire alle difficoltà (spesso paralizzanti l'azione di cura e di accudimento concreto) dei genitori in ipotesi di esasperato conflitto.

Art. 473bis.7 codice di procedura civile

IL CURATORE generale





Art. 473bis.4 codice di procedura civile

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

ASCOLTO DEL MINORE

NEW!





Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Le modalità -> Art. 473bis.5 codice di procedura civile

NEW!



Protocollo Torino



L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.

Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

GRAZIE !



Avv.ta Martina Mattalia

m.mattalia@studiolegaleconfente.it

studiolegaleconfente.it/avv-martina-mattalia